

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1880 del 09/04/2026
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - MARGINI ANDREA - RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), LOCALITÀ LA VECCHIA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RE14A0029 - SINADOC 19556/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1996 del 08/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno nove APRILE 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - MARGINI ANDREA - RINNOVO DELLA CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE CROSTOLO IN COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE), LOCALITÀ LA VECCHIA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - PROC. RE14A0029 - SINADOC 19556/2020.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

**DATO ATTO che:**

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 31/2026 del 19/01/2026 è stata approvata la deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto

organizzativo generale dell'Agenzia, precedentemente definito ai sensi della L.R. n° 13/2015, attribuendo all'Area Demanio idrico lo svolgimento delle funzioni relative al demanio, con decorrenza dal 1/03/2026, come stabilito con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 28/01/2026;

- sulla base delle attribuzioni conferite con la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26 del 26/02/2026 alla sottoscritta Responsabile Area Demanio idrico compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 4737 del 07/10/2020 di ARPAE veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. RE14A0029), al Sig. Margini Andrea (C.F. MRGNDR64D17H223W), per la derivazione di acqua pubblica dal Torrente Crostolo, in Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) località La Vecchia, da destinare all'uso agricolo irriguo, con una portata massima di l/s 2, per un volume annuo complessivo di metri cubi 345,6 e con scadenza fissata al 31/12/2024;
- il titolare della suddetta concessione, con istanza (assunta al protocollo ARPAE con il n. 183173 in data 10/10/2024), ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, poiché l'esercizio del prelievo di acqua superficiale dal Torrente Crostolo è effettuato con opere mobili e la portata massima dello stesso è pari a l/s 2;

**DATO ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

**CONSIDERATO, INOLTRE**, che, in base alla valutazione condotta col "*Metodo ERA*" di cui alla c.d. "*Direttiva Derivazioni*" dell'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), tenuto conto delle precisazioni fornite dalla medesima Autorità con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima Direttiva;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie, quanto dovuto per il canone relativo all'anno in corso e, anticipatamente, per i canoni fino al 2030, sulla base di sua richiesta scritta;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale;

**CONSIDERATO, INFINE**, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RESO NOTO** che:

- sulla base della DEL-2026-160 del 04/03/2026 di Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico, la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Elena Gallini;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione, con procedura semplificata, codice pratica RE14A0029;

#### **D E T E R M I N A**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire** al Sig. Margini Andrea (C.F. MRGNDR64D17H223W) fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con procedura semplificata della concessione per la derivazione di acqua pubblica dal Torrente Crostolo, codice pratica RE14A0029, ai sensi degli artt. 27 e 36 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile con tubo di pescaggio, posta fuori alveo del Torrente Crostolo;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Vezzano sul Crostolo (RE), località La Vecchia su terreno di proprietà di altro soggetto, a ciò consenziente come da documentazione agli atti, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 32, mappale n. 232; coordinate UTM-RER X: 621.351 Y: 936.228;
  - corpo idrico interessato: cod. IT08011900000001\_2ER nome: Torrente Crostolo;
  - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 2;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 345,6;
- 2. di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2030**;
- 3. di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/03/2026;
- 4. di dare atto** che:
- quanto dovuto per il canone relativo all'anno in corso e per i canoni sino all'anno 2030, è stato pagato;
  - la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
- 5. di dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 6. di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 7. di rendere noto** che:
- il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ArpaE;

8. *di dare, infine, atto* che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
9. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Responsabile Area Demanio idrico ARPAE**

**Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli**

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata al Sig. Margini Andrea (C.F. MRGNDR64D17H223W) - codice pratica RE14A0029.

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da un elettropompa monofase mobile posta fuori alveo, della potenza di kW 1 e portata massima di prelievo di l/s 2, con tubo di pescaggio amovibile di diametro mm 32.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Vezzano sul Crostolo (RE), località La Vecchia, in area del demanio idrico censita al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 32, mappale n. 232 e il condotto di adduzione attraversa un terreno di proprietà di altro soggetto, a ciò consenziente come da documentazione agli atti, al foglio n. 32, mappale n. 233; coordinate coordinate UTM-RER X: 621.351 Y: 936.228.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione del frutteto di 00.40.00 Ha e del rimboschimento di 00.40.00 Ha di terreno, di proprietà del concessionario, in località La Vecchia, del Comune di Vezzano sul Crostolo (RE).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 345,6.
3. Il prelievo della risorsa è effettuato esclusivamente dal mese di aprile al mese di ottobre compresi, per il massimo di 2 ore al giorno, per 6 giorni al mese nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre e per 8 giorni al mese nei mesi di giugno, luglio ed agosto.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2026** ammonta a **euro 14,55**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. Oppure, in alternativa, versare, in un'unica soluzione anticipata, i canoni di tutti gli anni di valenza della presente concessione fatto salvo il versamento di eventuali somme a conguaglio da effettuarsi in occasione del rinnovo della concessione.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **31/12/2030**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** - Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda anche successivamente il rilascio della concessione, dovrà procedere a propria cura e spese

all'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE - Area Demanio Idrico - Sede di Reggio Emilia e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** - Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 8 - MINIMO DEFLUSSO VITALE

1. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciar defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo (DMV), è fissata in **l/s 50 da maggio a settembre (DMV estivo) e l/s 50 da ottobre ad aprile (DMV invernale)** in ottemperanza dei principi generali e dei criteri stabiliti nel Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione Consiglio Regionale N. 633 del 22/12/2004 e approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21/12/2005, così come rivisto e aggiornato dalla D.G.R. 2067/2015 e successivamente dalla D.G.R. 2293/2021.
2. Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare le portate presenti nell'alveo del corso d'acqua, a valle del punto di presa, e a sospendere il prelievo delle acque superficiali ogni qualvolta venga comunicato il divieto di derivare acqua e in particolare qualora sul sito: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo> l'area dove è presente la derivazione sia colorata di rosso. Nel caso sia colorata di giallo l'entità del prelievo dovrà essere diminuita.
3. Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
4. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Margini Andrea (C.F. MRGNDR64D17H223W), in qualità di concessionario, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data** \_\_20\_\_ / \_\_03\_\_ / 2026\_\_\_\_\_

**Firma, per accettazione,**

**il concessionario**

(Margini Andrea)

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**